

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NOLA  
SEZIONE SECONDA**

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. omissis/2015 R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni per concessione abusiva del credito e vertente

**TRA**

**CURATORE DEL FALLIMENTO**

- attore -

**CONTRO**

**BANCA**

- convenuta -

**CONCLUSIONI**

come da verbali in atti

**RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Oggetto: azione risarcitoria per concessione abusiva del credito

Giudice istruttore: Dr.ssa Giuseppa D'Inverno

1. La domanda in esame ha ad oggetto l'azione di risarcimento danni per concessione abusiva del credito per avere la banca convenuta rilasciato alla SOCIETÀ dichiarata fallita alla fine dell'anno 2011, ben sei carnet di assegni in soli sei mesi, da luglio a dicembre 2010, così consentendo alla società in stato di decozione, di cui la banca era consapevole, per avere protestato numerosi assegni anche prima del rilascio del nuovo carnet, di emettere assegni senza copertura, andati protestati per circa € 168.590,53, così diminuendo il patrimonio della società e creando un danno immediato all'intera platea dei creditori anteriori e successivi all'abuso pari all'importo degli assegni protestati.

Conclude chiedendo la condanna della banca convenuta al pagamento dell'importo di €168.590,53 o della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, con vittoria di spese.

2. Si costituisce in giudizio la BANCA convenuta eccependo, in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione

*Sentenza, Tribunale di Nola, Tribunale di Nola, Giudice Giuseppa D'Inverno del 23 gennaio 2017, n. 201*

obbligatoria, l'inammissibilità per difetto di legittimazione attiva della curatela, per intervenuta prescrizione del rimedio risarcitorio azionato, e nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda, non solo perché la banca convenuta non era consapevole dello stato di decozione della società finanziata al momento del rilascio dei citati carnet di assegni, peraltro rilasciati in adempimento della convenzione di assegno, di cui al contratto di conto corrente non revocato, ma anche per mancata prova del danno ricevuto dall'impresa, del nesso di causalità tra condotta della banca e danno cagionato (sia che si faccia valere una responsabilità contrattuale sia che si evochi quella extracontrattuale), nesso eziologico interrotto dal comportamento esclusivo ed assorbente della società finanziata, che vale a ridurre e/o escludere la responsabilità della banca convenuta anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Conclude chiedendo accogliersi in via preliminare una delle eccezioni sollevate, e subordinatamente, nel merito, rigettare la domanda, con vittoria di spese.

3. In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 4 ottobre 2016, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

4. Non sussiste l'invocata improcedibilità della domanda non risultando il tentativo obbligatorio di mediazione applicabile all'ipotesi risarcitoria in esame.

Va accolta l'eccezione preliminare di parte convenuta di difetto di legittimazione attiva della curatela.

A decorrere dalle sezioni unite del 2006 (Cass. sez. un., 28.03.2006, n. 7030) la giurisprudenza prevalente di legittimità e di merito è orientata nel senso di non ritenere l'azione in esame, anche se qualificabile come illecito plurioffensivo, come azione della massa, non rinvenendosi in essa la caratteristica tipica di queste ultime di ricostituzione del patrimonio del debitore a vantaggio indistinti di tutti i creditori in sede di riparto, e non dei singoli creditori individualmente lesi dal comportamento dannoso della banca, e pertanto unici legittimati ad agire (così, da ultimo, App. Milano, 20.03.2015, in Riv. Dott. Comm. 2015, 2,284; Cass. civ., 23 luglio 2010, n. 17284).

Va peraltro evidenziato che il medesimo illecito, se acclarato come esistente, è idoneo fondare la responsabilità dell'istituto bancario a titolo di concorso nel fatto illecito dell'amministratore della società, citato in giudizio dalla curatela legittimata nell'ambito dell'azione tipica di cui all'art. 146 l. fall. per far valere la responsabilità del medesimo per avere continuato a ricevere finanziamenti bancari nonostante l'acclarato default della società rappresentata.

5. Per i motivi sopra detti, la domanda attorea va rigettata per carenza di legittimazione attiva della curatela fallimentare.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di nota spese, sulla base del D.M. n. 55/2014, come da dispositivo

*Sentenza, Tribunale di Nola, Tribunale di Nola, Giudice Giuseppa D'Inverno del 23 gennaio 2017, n. 201*  
**P.Q.M.**

Il Tribunale di Nola, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda ;

- condanna la curatela soccombente al pagamento a favore della convenuta delle competenze di lite, che si liquidano, in assenza di nota spese, in complessivi € 7.000,00 a titolo di compenso, oltre spese generali , IVA e c.p.a. come per legge;

Nola, 19 gennaio 2017  
Il Giudice

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS